



**Dott. Gaetano
Sant'Elena**

Consulente del lavoro
Via Delle Rose s.n.
95033 BIANCAVILLA (CT)

INCENTIVI PER ASSUNZIONI

1) INCENTIVI PER ASSUNZIONE DI LAVORATORI OVER 50 E DI DONNE DI QUALUNQUE ETA'

L'incentivo prevede una riduzione del 50% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro per l'assunzione di lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi, e di donne di qualunque età prive di impiego da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi se residenti in aree svantaggiate.

L'incentivo spetta per:

- assunzioni a tempo indeterminato per 18 mesi;
- assunzioni a tempo determinato per 12 mesi;
- le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine per 18 mesi;
- le proroghe del rapporto a termine fino al limite complessivo di 12 mesi.

Se sussistano i presupposti per l'applicazione dell'incentivo previsto dalla legge 407/1990, è possibile, per l'instaurazione iniziale di un rapporto a tempo determinato, godere degli incentivi di cui sopra per 12 mesi e successivamente, nel caso in cui alla cessazione il rapporto venisse trasformato a tempo indeterminato, l'incentivo previsto dalla legge 407/1990 spetta per 36 mesi dalla data di decorrenza della trasformazione.

2) INCENTIVI PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI GIOVANI LAVORATORI

L'incentivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato è riconosciuto per le assunzioni di giovani lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, che rientrino in una delle seguenti condizioni:

- siano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale.

L'incentivo spetta per:

- assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale per 18 mesi;
- assunzione degli apprendisti per 18 mesi;
- trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine per 12 mesi.

L'incentivo non spetta per :

- assunzioni di lavoratori domestici;
- rapporti di lavoro intermittente e ripartito.

L'incentivo è pari ad un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali; il valore mensile dell'incentivo non può comunque superare l'importo dei 650,00 euro per lavoratore.

L'incentivo può essere autorizzato fino all'esaurimento delle risorse specificamente stanziare per ogni regione.

In caso dei requisiti previsti dalla L. 407/90 (24 mesi di disoccupazione e/o inoccupazione) le due agevolazioni sono cumulabili.

Per entrambi gli incentivi le aziende possono fruire dell'incentivo solo nei seguenti casi:

- **regolarità DURC (adempimento degli obblighi contributivi; osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; il rispetto dei CCNL applicati);**
- **realizzazione e mantenimento dell'incremento netto occupazionale, rispetto alla media della forza occupata nell'anno precedente l'assunzione ovvero la trasformazione.**

Rif.to Collaboratrice Lorena Neri 095984507

F.to Studio Sant'Elena